

DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

Tabella di concordanza

Decisione quadro	Legislazione nazionale.	Commenti conclusivi e norme di attuazione contenute nello schema di decreto legislativo
	Le disposizioni della presente decisione quadro hanno un contenuto innovativo della normativa vigente.	

CAPO 1 PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Obiettivo 1. L'obiettivo della presente decisione quadro è promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono un procedimento penale ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia. 2. Tale più stretta cooperazione è volta a: a) prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal modo una violazione del		<i>Non sono contemplate disposizione da attuare.</i>
---	--	---

principio «<i>ne bis in idem</i>»; e b) raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli.		
Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione 1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, la presente decisione quadro stabilisce un quadro concernente: a) una procedura per stabilire contatti tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona; b) lo scambio d'informazioni, attraverso consultazioni dirette, tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona, qualora esse siano già a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali paralleli, al fine di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli. 2. La presente decisione quadro non si applica ai procedimenti contemplati dagli		Art. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.		
Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente decisione quadro si intende per: a) «procedimenti paralleli» procedimenti penali, compresa sia la fase preprocessuale che quella processuale, condotti in due o più Stati membri per gli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona; b) «autorità competente» l'autorità giudiziaria o altra autorità che è competente in forza della legislazione del suo Stato membro a svolgere gli atti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione quadro; c) «autorità contattante» l'autorità competente di uno Stato membro che contatta l'autorità competente di un altro Stato membro per confermare l'esistenza di procedimenti paralleli; d) «autorità contattata» l'autorità competente cui l'autorità contattante chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.		Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona; b) «autorità competente»: l'autorità giudiziaria o altra autorità legittimata in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli; c) «autorità contattante»: l'autorità di uno Stato membro dinanzi alla quale è in corso un procedimento penale che contatta l'autorità di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli; d) «autorità contattata»: l'autorità di uno Stato membro cui l'autorità

		contattante di altro Stato membro chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.
Articolo 4 Determinazione delle autorità competenti 1. Gli Stati membri determinano le autorità competenti in modo da promuovere il principio del contatto diretto tra autorità. 2. In conformità del paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio le autorità che, a norma del proprio diritto nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può designare, se necessario a motivo dell'organizzazione del proprio sistema interno, una o più autorità centrali incaricate della trasmissione e della ricezione amministrative delle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 5 e/o di coadiuvare le autorità competenti nel processo di consultazione. Gli Stati membri che intendano avvalersi della possibilità di designare una o più autorità centrali ne informano il segretariato generale del Consiglio. 4. Il segretariato generale		Art. 3 (Autorità competenti) 1. Le autorità competenti per l'ordinamento italiano sono il Ministro della giustizia e la autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.

del Consiglio mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 2 e 3.		
CAPO 2 SCAMBIO DI INFORMAZIONI Articolo 5 Obbligo di prendere contatto 1. L'autorità competente di uno Stato membro che abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro prende contatto con l'autorità competente dell'altro Stato membro per confermare l'esistenza di un siffatto procedimento parallelo al fine di avviare consultazioni dirette secondo quanto previsto all'articolo 10. 2. Se non conosce l'identità dell'autorità competente da contattare, l'autorità contattante compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere gli estremi di tale autorità competente. 3. La procedura di contatto non si applica qualora le autorità competenti che conducono procedimenti paralleli siano già state informate dell'esistenza di tali procedimenti mediante qualsiasi altro mezzo.		Art. 4 (Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro) 1. L'autorità giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorità competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. 2. Quando è ignota l'autorità competente da contattare, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea. <i>Si tratta di un principio di carattere generale e, pertanto, introdurre una espressa previsione in tal senso appare superfluo.</i>

Articolo 6 Obbligo di rispondere 1. L'autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall'autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, senza indebito ritardo, e comunica all'autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l'autorità contattante abbia informato l'autorità contattata che l'indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest'ultima autorità tratta la richiesta con urgenza. 2. Se non può fornire una risposta entro il termine stabilito dall'autorità contattante, l'autorità contattata informa prontamente l'autorità contattante delle relative ragioni, indicando il termine entro il quale fornirà le informazioni richieste. 3. Se l'autorità che è stata contattata dall'autorità contattante non è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, essa trasmette senza indebito ritardo la richiesta di informazione all'autorità competente e ne informa l'autorità contattante.		Art. 5 (Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro) 1. Quando sono richieste informazioni dall'autorità competente di altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento parallelo, l'autorità giudiziaria italiana risponde entro il termine indicato o, se non è indicato alcun termine, senza indebito ritardo. Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana l'indagato o l'imputato è sottoposto a misura cautelare, la richiesta è trattata con urgenza. 2. Quando non è in grado di rispondere entro il termine stabilito, l'autorità giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni e indica il nuovo termine di risposta. 3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza ritardo, la richiesta all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità contattante.
Articolo 7		<i>Vedi l'articolo 4 (comma 1)</i>

Mezzi di comunicazione Le autorità contattante e contattata comunicano con mezzi che consentano di conservare una traccia scritta.		<i>dello schema di decreto legislativo sopra riportato.</i>
Articolo 8 Informazioni minime da fornire nella richiesta 1. Nel presentare una richiesta a norma dell'articolo 5, l'autorità contattante fornisce le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'autorità competente; b) una descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale in questione; c) tutti gli elementi rilevanti in merito all'identità dell'indagato o imputato e, se del caso, in merito alle vittime; d) la fase in cui si trova il procedimento penale; e e) se del caso, informazioni in merito alla pena detentiva preventiva o custodia cautelare cui è sottoposto l'indagato o imputato. 2. L'autorità contattante può fornire ulteriori informazioni pertinenti in relazione al procedimento penale in corso nel suo Stato membro, per esempio su eventuali difficoltà incontrate		Art. 6 (Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorità di altro Stato membro) 1. La richiesta dell'autorità giudiziaria italiana diretta, ai sensi dell'articolo 4, all'autorità competente di altro Stato membro contiene le seguenti informazioni: a) indicazione dell'autorità competente; b) descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale; c) identità dell'indagato o dell'imputato e, se del caso, delle persone offese e di quelle danneggiate dal reato; d) fase, stato e grado del procedimento penale; e) custodia cautelare cui è sottoposto l'indagato o l'imputato; f) ogni altra informazione che si ritenga opportuno fornire.

in tale Stato.		
Articolo 9 Informazioni minime da fornire nella risposta 1. La risposta dell'autorità contattata ai sensi dell'articolo 6 contiene le seguenti informazioni: a) se è in corso o si è svolto un procedimento penale per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento penale di cui alla richiesta di informazioni presentata dall'autorità contattante e se è implicata la stessa persona; in caso di risposta affermativa alla lettera a): b) gli estremi dell'autorità competente; e c) la fase in cui si trova il procedimento o, ove sia stata adottata una decisione finale, la natura di tale decisione finale. 2. L'autorità contattata può fornire ulteriori informazioni pertinenti sul procedimento penale in corso o svoltosi nel suo Stato membro, in particolare su eventuali fatti connessi oggetto del procedimento penale in detto Stato.		Art. 7 (Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro) 1. La risposta dell'autorità giudiziaria italiana, contattata dall'autorità competente di un altro Stato membro, alla richiesta di cui all'articolo 5 contiene le seguenti informazioni: a) se è in corso o è stato definito un procedimento penale nei confronti della stessa persona per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento parallelo all'estero; b) indicazione dell'autorità competente; c) fase, stato e grado del procedimento e, ove adottata, decisione e suo contenuto. 2. L'autorità italiana contattata può fornire ulteriori informazioni.
CAPO 3 CONSULTAZIONI DIRETTE Articolo 10		Art. 8 (Obbligo di consultazioni)

Obbligo di procedere a consultazioni dirette		dirette)
1. Quando è accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. 2. Durante il periodo delle consultazioni dirette, le autorità competenti interessate si scambiano informazioni sui provvedimenti procedurali importanti che hanno adottato nei procedimenti. 3. Nel corso delle consultazioni dirette, le autorità competenti che vi partecipano rispondono ogniqualevolta sia ragionevolmente possibile alle richieste di informazioni formulate da altre autorità competenti partecipanti. Tuttavia, un'autorità competente che riceve la richiesta da parte di un'altra autorità competente di fornire informazioni specifiche che potrebbero arrecare pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza ovvero compromettere la sicurezza di una persona non è tenuta a fornire dette informazioni.		1. Il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria contattante o contattata è autorità competente allo svolgimento delle consultazioni dirette, finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo Stato membro. 2. Accertata l'esistenza di procedimenti paralleli in base allo scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4 e 6, 5 e 7, il procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorità giudiziaria italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni dirette e ne dà notizia al Ministro della giustizia, inviandogli la documentazione pertinente e le proprie osservazioni. 3. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, può disporre che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 4. Durante le consultazioni dirette il procuratore generale tiene conto dei seguenti criteri: a) luogo in cui è avvenuta la maggior

		parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento; b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; c) luogo in cui risiede, dimora o è domiciliato l'indagato o l'imputato; d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni; e) maggior tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni; f) omogeneità del trattamento sanzionatorio; g) ogni altro fattore ritenuto pertinente. 5. Nel corso delle consultazioni dirette il procuratore generale scambia con l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel processo. Può rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni quando la loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona. <i>Sotto quest'ultimo profilo, in relazione all'ordinamento interno, lo schema di decreto prevede:</i>
--	--	--

		Art. 10 (Effetti delle consultazioni sul procedimento) 1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il procedimento, ma il giudice non può pronunciare sentenza. 2. La sospensione del processo conseguente al divieto di pronunciare sentenza, di cui è data immediata notizia al procuratore generale, non può avere durata superiore a venti giorni. Art. 11 (Effetti della concentrazione dei procedimenti) 1. Quando è raggiunto il consenso sulla concentrazione dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana. 2. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità. 3. Il procuratore generale presso la corte di
--	--	--

		appello dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle consultazioni dirette.
Articolo 11 Procedura per raggiungere un consenso Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e tutti i fattori che ritengono pertinenti.		<i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato nella decisione trattandosi di una procedura di comune applicazione.</i>
Articolo 12 Cooperazione con Eurojust 1. La presente decisione quadro è complementare e non pregiudica la decisione Eurojust. 2. Se non è stato possibile raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 10, la questione è, se del caso, sottoposta a Eurojust da qualsiasi autorità competente degli Stati membri interessati qualora Eurojust sia competente in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione Eurojust.		Art. 9 (Cooperazione con Eurojust) 1. In ogni momento le autorità competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI.
Articolo 13 Informazioni sui risultati del procedimento Se nel corso delle consultazioni dirette in conformità dell'articolo 10 è stato raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, l'autorità		<i>Appare superfluo tradurre in una disposizione normativa interna quanto indicato nella decisione trattandosi di una procedura di comune</i>

competente di tale Stato membro informa la rispettiva autorità competente o le rispettive autorità competenti dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri dei risultati del procedimento.		<i>applicazione.</i>
CAPO 4 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 14 Lingue 1. Ciascuno Stato membro indica in una dichiarazione da depositare presso il segretariato generale del Consiglio quali lingue, tra le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, possono essere usate nel corso della procedura di presa di contatto in conformità del capo 2. 2. Le autorità competenti possono convenire di usare qualunque lingua nell'ambito delle loro consultazioni dirette in conformità dell'articolo 10.		<i>Non sono contemplate disposizione da attuare.</i>
Articolo 15 Relazione con altri strumenti giuridici e altre intese 1. Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli, gli Stati membri		<i>Non sono contemplate disposizione da attuare.</i>

possono: a) continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente decisione quadro, b) concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro. 2. Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 1 non pregiudicano in alcun caso le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.		
Articolo 16 Attuazione Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 15 giugno 2012. Entro il 15 giugno 2012 gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.		<i>Non sono contemplate disposizione da attuare.</i>
Articolo 17 Relazione Entro il 15 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro, eventualmente accompagnata da proposte legislative.		<i>Non sono contemplate disposizione da attuare.</i>
Articolo 18		

Entrata in vigore La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		<i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i>
---	--	---